

TI_GERICHTE 11.2023.95 vom 25. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.95

FR: TI_GERICHTE 11.2023.95 du 25 août 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2023.95 del 25 agosto 2023

Erwägungen

E. 1

I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare un giudizio unico (art. 125 lett. c CPC).

E. 2

Ai due memoriali AP 1 e AP 2 accludono una serie di documenti (da 4 a 8). Se non che, tali documenti figurano già agli atti che il Pretore aggiunto ha trasmesso d'ufficio a questa Camera, insieme con l'incarto dell'Autorità regionale di protezione 10. La loro produzione e il richiamo del carteggio di primo grado si rivelano dunque superflui. Nell'appello AP 1 e AP 2 chiedono altresì di sentire _____, ma la prova – come si vedrà in appresso – non è di rilievo ai fini del giudizio. Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione dei due rimedi giuridici, cominciando dal reclamo. I. Sul reclamo

E. 3

CC). A loro avviso, l'annullamento della dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di conciliazione ripristina la litispendenza dell'azione alimentare e, con ciò, la competenza del giudice di merito. Secondo loro, il decreto di stralcio va dunque annullato.

a) A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298dcpv. 1 CC). L'autorità di protezione può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Dandosi un'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente, il giudice decide ■se necessario■ anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3). In applicazione di quest'ultima disposizione, ove sia adito il giudice del mantenimento si crea ■per attrazione■ unità di giurisdizione riguardo a tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, anche sulle questioni che andrebbero decise altrimenti dall'autorità di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439 consid. 4). In altri termini, dal momento in cui è adito con un'azione di mantenimento, il giudice ■avoca a sé■ la competenza per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità di protezione dei minori, la quale perde la propria competenza.

b) Nel caso specifico è un dato di fatto che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è pendente una procedura sulla regolamentazione del diritto di visita. AP 1e la figlia AP 2 hanno successivamente introdotto davanti al giudice un tentativo di conciliazione in vista di presentare un'azione di mantenimento nei confronti di CO 1e, contestualmente, hanno rivolto al giudice un'istanza cautelare per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno. Il deposito di una domanda di conciliazione determina la pendenza dell'azione di

mantenimento (art. 62 cpv. 1 CPC). Una mera domanda di conciliazione in materia alimentare non è sufficiente tuttavia per far già decadere la competenza dell'autorità di protezione. L'autorità di conciliazione non dispone ■ da un lato ■ di alcun potere decisionale e ■ dall'altro ■ dopo il fallimento del tentativo di conciliazione non è certo che l'istante promuova l'azione di merito. Solo con l'introduzione di tale azione davanti al giudice l'autorità di protezione perde la competenza per statuire sulle altre questioni riguardanti i figli (Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange ■ verfahrensrechtliche Fragen, in: FamPra.ch 2019 pag. 3 segg.; Dietschy-Martenetin: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 6 ad art. 304; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo nella causa PQ190072 del 18 novembre 2019 consid. 4.8.3). Poco importa che, in concreto, vi fosse unione personale tra autorità di conciliazione e giudice del merito. Ne segue che il Pretore aggiunto non era ancora competente, quale giudice di merito, per statuire sulle relazioni personali tra il convenuto e la figlia. L'istanza andava così dichiarata irricevibile. Nel risultato la decisione impugnata resiste in ultima analisi alla critica, ma va intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto cautelare.

7. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.

8. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né si giustifica l'assegnazione di ripetibili. L'appellante ottiene infatti l'annullamento della decisione dell'autorità di conciliazione, ma non di quella cautelare. Le ripetibili andrebbero quindi compensate quand'anche CO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC).

10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo ■ fra l'altro ■ la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre.

Per questi motivi,

6. Non si riscuotono spese processuali per l'appello.

7. AP 1 e AP 2 sono ammesse al gratuito patrocinio da parte dell'avv. RA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150. ■ (inc. 11.2023.96).

■ avv. ;

■ avv. ;

■ .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 4

Le decisioni di non entrata in materia (ossia di irricevibilità) prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC; Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 6c ad art. 59; Zingg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 32 ad art. 60). E una controversia sulla disciplina del diritto di visita è – come detto – appellabile senza riguardo a questioni di valore. Presentato nel termine più breve di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, nella fattispecie l'appello è dunque tempestivo.

E. 5

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha dichiarato l'istanza di conciliazione irricevibile siccome priva di interesse giuridico. Egli ha rilevato che nel calcolo del contributo alimentare ai fini della convenzione omologata il 2 dicembre 2021 dall'Autorità di protezione figurava una pigione del convenuto non superiore a quella attuale di fr. 1700.– mensili, né costui risulta vivere in comunione domestica con terzi. Difettando così le condizioni per una modifica del contributo alimentare in favore della figlia, a mente del primo giudice “ non sono ravvisabili motivi sufficienti per ritenere il giudice civile competente nella trattazione del caso ”. Le appellanti contestano simile conclusione e rimproverano al Pretore aggiunto, in particolare, di avere statuito come autorità di conciliazione senza averne le facoltà e senza nemmeno avere rispettato il loro diritto di essere sentite. a) AP 1 e la figlia AP 2 hanno chiesto al il Pretore aggiunto un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 in vista di presentare un'azione di mantenimento. Ora, secondo l'art. 198 lett. b bis CPC la procedura di conciliazione nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli non ha luogo se uno dei due genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298 b e 298 d CC). La ratio della norma è di evitare ai genitori una nuova conciliazione se una conciliazione si è già tenuta davanti all'autorità di protezione (sentenze del Tribunale federale 5A_459/2019 del 16 novembre 2019 consid. 4.1.2 in: RSPC 2020 pag. 145 e sentenza 5A_709/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.1, in: FamPra.ch 2023 pag. 794). Nel caso in esame è pacifico che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è pendente una procedura volta a definire le relazioni personali tra padre e figlia. Sulla questione alimentare tuttavia l'autorità di protezione non è stata coinvolta, sicché al proposito non può essere intervenuta alcuna discussione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019 del 16 novembre 2019 consid. 3.3.1, in: RSPC 2020 pag. 144; sentenza 5A_709/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2023 pag. 795). Il tentativo di conciliazione rimaneva perciò obbligatorio. b) Premesso ciò, che un'autorità di conciliazione possa verificare d'ufficio i presupposti processuali alla stessa stregua di un giudice è indubbio (art. 60 CPC per analogia; RtiD II-2015 pag. 860 n. 36c). Sta di fatto che tale autorità può emanare una

decisione di inammissibilità soltanto nel caso in cui riscontri la mancanza di un presupposto processuale (di solito la competenza per materia o per territorio) in modo evidente già a prima vista, senza dover svolgere indagini approfondite, incompatibili con i requisiti di una procedura di conciliazione (DTF 146 III 54 consid. 4.2.3, 277 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2019.73 del 10 novembre 2020 consid. 6). La procedura di conciliazione non è destinata in effetti all'accertamento dei presupposti processuali (sentenza del Tribunale federale 4A_135/2020 del 1° aprile 2020 consid. 7.1). c) Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha ravvisato, quale autorità di conciliazione, la mancanza del presupposto processuale relativo all'interesse degno di protezione da parte delle istanti (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Egli opina che “ a un esame superficiale ” difetta un requisito per una modifica del contributo alimentare in favore della figlia, vale a dire un cambiamento notevole delle circostanze (art. 286 cpv. 2 CC). In realtà, così argomentando il primo giudice esclude l'esistenza del presupposto processuale per ragioni di merito, mescolando forma e sostanza. Compito di un'autorità di conciliazione è anzitutto quello di mettere d'accordo le parti a un'udienza tenuta senza formalità (art. 201 cpv. 1 CPC) e, in caso di insuccesso, quello di rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; DTF 146 III 54 consid. 4.2.3). All'autorità di conciliazione spetta anche, in misura limitata, una competenza giurisdizionale, non equiparabile tuttavia alle attribuzioni di un tribunale (DTF 139 III 277 consid. 2.3), per quanto essa fruisca di un certo potere propositivo (art. 210 CPC) e decisionale (art. 212 CPC). L'autorità di conciliazione non è abilitata quindi – di principio – a giudicare nel merito, giacché lo scopo di una conciliazione non è quello di discernere ragioni e torti, appurando obblighi e diritti. Essa non può quindi precorrere l'esito di una controversia, rifiutando di indire l'udienza perché la pretesa non sembra avere probabilità di buon esito (Aeschlimann-Disler / Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 202). Ciò non significa che essa non possa rendere attente le parti sulla situazione giuridica e invitarle ad agire di conseguenza. Ma se l'istante insiste, essa deve condurre a termine il tentativo di conciliazione. d) Alla luce di quanto precede il Pretore aggiunto non poteva, come autorità di conciliazione, anticipare il giudizio di merito, tanto meno per sindacare un presupposto processuale e ancor meno per disconoscere l'esistenza di un interesse degno di protezione da parte delle istanti. Forma e sostanza vanno tenute distinte: una pretesa non può essere respinta in ordine perché appare infondata nel merito. E che in concreto le istanti abbiano un interesse degno di protezione, ovvero concreto e attuale, all'azione di mantenimento non può seriamente essere posto in discussione. L'accoglimento della loro domanda comporterebbe infatti un aumento del contributo alimentare per la figlia e apporterebbe di conseguenza un beneficio manifesto alla medesima. Che poi l'azione appaia senza probabilità di successo sarà fors'anche possibile, ma è una questione di merito che non va sindacata dall'autorità di conciliazione. Giustificazioni di economia processuale, di razionalità del procedimento o di costi come quelle addotte dal Pretore aggiunto non fondano una competenza al riguardo. Se ne conclude che nella fattispecie la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati all'autorità di conciliazione perché convochi le parti a un'udienza. La particolarità del caso legittima – eccezionalmente – l'accoglimento dell'appello, su questo punto, senza scambio di atti scritti, il convenuto non subendo alcun pregiudizio giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016 consid. 1.3 in fine; sentenza 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4).

E. 6

Circa la richiesta di provvedimenti cautelari, il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'inammissibilità dell'istanza di conciliazione determini la decadenza del procedimento

cautelare, onde lo stralcio della lite dal ruolo. Le appellanti contestano tale opinione, facendo valere che a decorrere dalla litispendenza della procedura di modifica inerente al contributo di mantenimento il Pretore aggiunto era competente per statuire sulla loro istanza cautelare in materia di relazioni personali (art. 298 d cpv. 3 CC). A loro avviso, l'annullamento della dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di conciliazione ripristina la litispendenza dell'azione alimentare e, con ciò, la competenza del giudice di merito. Secondo loro, il decreto di stralcio va dunque annullato. a) A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (art. 298 d cpv. 1 CC). L'autorità di protezione può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Dandosi un'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente, il giudice decide ■ se necessario ■ anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli (cpv. 3). In applicazione di quest'ultima disposizione, ove sia adito il giudice del mantenimento si crea “per attrazione” unità di giurisdizione riguardo a tutte le questioni che toccano gli interessi del figlio, anche sulle questioni che andrebbero decise altrimenti dall'autorità di protezione dei minori (v. anche l'art. 304 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 439 consid. 4) . In altri termini, dal momento in cui è adito con un'azione di mantenimento, il giudice “avoca a sé” la competenza per statuire anche sulla regolamentazione delle relazioni personali in discussione davanti all'autorità di protezione dei minori, la quale perde la propria competenza. b) Nel caso specifico è un dato di fatto che davanti all'Autorità regionale di protezione 10 è pendente una procedura sulla regolamentazione del diritto di visita. AP 1 e la figlia AP 2 hanno successivamente introdotto davanti al giudice un tentativo di conciliazione in vista di presentare un'azione di mantenimento nei confronti di CO 1 e, contestualmente, hanno rivolto al giudice un'istanza cautelare per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno. Il deposito di una domanda di conciliazione determina la pendenza dell'azione di mantenimento (art. 62 cpv. 1 CPC). Una mera domanda di conciliazione in materia alimentare non è sufficiente tuttavia per far già decadere la competenza dell'autorità di protezione. L'autorità di conciliazione non dispone ■ da un lato ■ di alcun potere decisionale e ■ dall'altro ■ dopo il fallimento del tentativo di conciliazione non è certo che l'istante promuova l'azione di merito. Solo con l'introduzione di tale azione davanti al giudice l'autorità di protezione perde la competenza per statuire sulle altre questioni riguardanti i figli (Zogg , Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange ■ verfahrensrechtliche Fragen, in: FamPra.ch 2019 pag. 3 segg.; Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 6 ad art. 304; v. anche sentenza dell' Obergericht del Canton Zurigo nella causa PQ190072 del 18 novembre 2019 consid. 4.8.3). Poco importa che, in concreto, vi fosse unione personale tra autorità di conciliazione e giudice del merito. Ne segue che il Pretore aggiunto non era ancora competente, quale giudice di merito, per statuire sulle relazioni personali tra il convenuto e la figlia. L'istanza andava così dichiarata irricevibile. Nel risultato la decisione impugnata resiste in ultima analisi alla critica, ma va intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto cautelare.

E. 7

L'emaneazione del giudizio odierno rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.

E. 8

L e singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né si giustifica l'assegnazione di ripetibili. L'appellante ottiene infatti l'annullamento della decisione dell'autorità di conciliazione, ma non di quella cautelare. Le ripetibili andrebbero quindi compensate quand'anche CO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC).

E. 9

La richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello merita accoglimento. AP 1, che non esercita attività lucrativa, percepisce unicamente un assegno di prima infanzia e un assegno familiare integrativo, sicché la sua indigenza appare verosimile. L'appello poi, contrariamente al reclamo, non poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che va parzialmente accolto. Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produr re: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente l'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini delle parti e in un'inutile cronistoria della procedura, un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato una decina di ore, retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 2150.– arrotondati. L'analoga richiesta formulata il 16 agosto 2023 da CO 1 non può per contro essere accolta, l'interessato non essendo stato chiamato da questa Camera a compiere atti processuali.

E. 10

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – la disciplina delle relazioni personali della figlia con il padre. Per questi motivi, decide: 1. L e cause inc. 11.2023.93, 11.2023.94, 11.2023.95 e 11.2023.96 sono congiunte. 2. Il reclamo è respinto (inc. 11.2023.93). 3. Non si riscuotono spese processuali per il reclamo. 4. L a richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 e AP 2 è respinta (inc. 11.2023.94) . 5. L'appello è parzialmente accolto (inc. 11.2023.95), nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto perché convochi le parti a un'udienza di conciliazione. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi. 6. Non si riscuotono spese processuali per l'appello . 7. AP 1 e AP 2 sono ammesse al gratuito patrocinio da parte dell'avv. RA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per loro al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.– (inc. 11.2023.96). 8. Notificazione a: – avv. ; – avv. ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.